




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 831-A

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in
flagranza

N. 40 – 14 marzo 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 831-A

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in
flagranza

N. 40 – 14 marzo 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 4	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO E DI ARRESTO IN FLAGRANZA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	831-A
Titolo:	Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Varchi
Gruppo:	FdI
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, modificato dalla Commissione di merito, reca norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 4, da una clausola di neutralità finanziaria.

L'unico emendamento approvato dalla II Commissione, che ha integrato l'articolo 3 del testo originario del disegno di legge, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

Le norme:

- introducono la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali ricorre l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-*bis*.1, primo comma, c.p. o quella del vincolo associativo mafioso ovvero del fine agevolativo dell'attività delle associazioni mafiose di cui all'art. 416-*bis*.1, primo comma, c.p. (articolo 1);

- modificano l'art. 71 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) che, nel testo vigente, disciplina la procedibilità d'ufficio nei casi di delitti aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione della medesima misura e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. La novella è volta ad estendere l'applicazione della summenzionata disposizione anche alla fattispecie delittuosa della lesione personale prevista dall'art. 582 c.p. (articolo 2);
- sostituiscono il comma 3 dell'art. 380 c.p.p. con un nuovo testo. La disposizione introdotta, in particolare, consente l'arresto obbligatorio in flagranza, anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile, laddove il testo vigente della suddetta disposizione prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si proceda all'arresto in flagranza solo nel caso in cui la querela sia proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo (articolo 3, comma 1).

La nuova disposizione prevede, altresì, che, in ogni caso, qualora la querela non venga proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimetta la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* c.p.p.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì, introdotta una modifica del comma 3 dell'art. 449 e del comma 6 dell'art. 558 c.p.p. al fine di prevedere che nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'art. 380, comma 3, c.p.p. il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulta sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione (articolo 3, commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Viene, infine, previsto che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, alla luce degli interventi in materia di procedibilità prodotti dalla riforma del processo penale attuata attraverso il D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, precisa quanto segue:

- gli articoli 1 e 2 non sono suscettibili di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che la modifica al regime di procedibilità, attuata dalla suddetta riforma, riguardante un gran numero di reati ha permesso di realizzare una

deflazione del contenzioso giudiziario rimettendo al singolo la valutazione riguardo all'offensività di determinate condotte, non solo quelle di minore entità, ma anche quelle aggravate. In tal modo è possibile organizzare e distribuire in maniera più efficiente e produttiva i carichi di lavoro, consentendo la perseguibilità d'ufficio per reati, come quelli di cui si discute, di particolare gravità, evitando che condotte efferate rimangano impunte. Ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- l'articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'iscrizione del procedimento penale si avrà soltanto all'atto della presentazione della querela e che i compiti espletati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e che riguardano attività dai medesimi ordinariamente espletate nell'ambito delle funzioni di ricerca e rintracciabilità delle persone, qualunque sia la veste che possano assumere nell'ambito di un procedimento penale eventuale o già incardinato, così come le attività correlate agli obblighi informativi introdotti dal D.lgs. n. 150/2022 che devono essere sempre, in ogni caso, espletate, anche se con atto successivo, circostanza che consentirà una migliore gestione delle comunicazioni da parte del personale di Polizia giudiziaria interessato. Pertanto, agli adempimenti ivi previsti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito, che ha introdotto i commi **2-bis** e **2-ter** all'articolo 3 (*Cfr. supra*), non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo specifico agli articoli 1 e 2 si rileva che la relazione tecnica afferma che l'effetto deflattivo del contenzioso prodotto dalla riforma del processo penale (D.lgs. n. 150/2022), con l'ampliamento delle fattispecie di reato procedibili solo a querela di parte, consentirà di introdurre, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, la perseguibilità d'ufficio per gli specifici reati previsti dalle disposizioni in riferimento, in merito ai quali si potrà quindi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca i dati riscontrati in fase di prima applicazione in ordine all'effetto deflattivo del contenzioso prodotti dalla riforma del processo penale, posto che proprio su tale effetto deflattivo la relazione tecnica fonda l'asserita neutralità della disposizione in esame.

Si evidenzia che alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2022 che, in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 134/2021, hanno esteso il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legislativo, nel riferire che tali disposizioni determinano positivi effetti di deflazione processuale e non comportano oneri per la finanza pubblica, con riguardo ad alcune di tali norme, ha precisato che queste potrebbero, altresì, determinare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato, non quantificabili.

Con riferimento all'articolo 3, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, ossia che l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti reperibile, non incide sull'iscrizione del procedimento penale che resta subordinata alla successiva acquisizione della querela. Infatti, alla luce delle norme introdotte nel corso dell'esame in sede **referente (articolo 3, commi 2-bis e 2-ter)**, sembrerebbe invece che esse, in caso di convalida dell'arresto, prevedendo la sospensione del processo - quando manchi la querela e questa possa sopravvenire - consentano, diversamente da quanto evidenziato incidentalmente dalla relazione tecnica, l'avvio del procedimento anche in assenza di querela.

Si prende atto infine di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al fatto che i compiti previsti in capo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria (ricerca della persona offesa e attività informativa in favore della stessa) rientrano nell'ambito delle relative funzioni istituzionali e che, pertanto, tali compiti potranno essere espletati nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.